

Serie Ordinaria n. 14 - Mercoledì 03 aprile 2024

D.G. Agricoltura, sovranità alimentare e foreste

Comunicato giunta regionale 27 marzo 2024 - n. 34
Presentazione delle domande di pagamento nell'anno 2024 per la Misura H (2.8) «Imboschimento delle superfici agricole» del piano di sviluppo rurale 2000-2006, la Misura 221 «Imboschimento dei terreni agricoli» del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 e la misura 214 «Pagamenti agroambientali» del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013

Si comunica che il 15 maggio 2024 è il termine ultimo per la presentazione delle domande di pagamento - anno 2024 per le seguenti misure:

- Misura H (2.8) «Imboschimento delle superfici agricole» del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 - d.d.s. 3420 del 12 marzo 2021 e ss.mm.ii.

- Misura 221 «Imboschimento dei terreni agricoli» del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 - d.d.s. 3422 del 12 marzo 2021 e ss.mm.ii.
- Misura 214 «Pagamenti agroambientali» del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 - d.d.s. 3668 del 17 marzo 2021 e ss.mm.ii.

Si ricorda che le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni civili successivi rispetto al termine previsto del 15 maggio 2024. In tal caso l'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario, la domanda è irricevibile e all'interessato non è concesso alcun aiuto o sostegno.

Si comunicano, inoltre, le seguenti modifiche:

MISURA H - PSR 2000-2006														
Misura H PSR 2000-2006 Decreto n. 3420 del 12 marzo 2021 e ss.mm.ii.				Misura H PSR 2000-2006 Testo modificato										
Modalità di presentazione delle domande di pagamento del Reg. CEE 2080/1992 e della misura H del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 (Reg. CE 1957/1999) e relativi controlli – Anno 2021 e successivi				Modalità di presentazione delle domande di pagamento della misura H del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 (Reg. CE 1957/1999) e relativi controlli – Anno 2024 e successivi										
Dal 1993 al 2006, la Regione Lombardia, dando applicazione al Regolamento CEE 2080/1992 e al Regolamento CE 1257/1999, ha finanziato la realizzazione di boschi permanenti e di impianti di arboricoltura da legno. Per quanto riguarda in particolare il secondo regolamento, l'aiuto è stato concesso nell'ambito del Piano di Sviluppo Rurale attraverso la così detta "misura h (2.8)", denominata "Imboschimento delle superfici agricole".				La Regione Lombardia, dando applicazione al Regolamento CE 1257/1999, ha finanziato la realizzazione di boschi permanenti e di impianti di arboricoltura da legno. L'aiuto è stato concesso nell'ambito del Piano di Sviluppo Rurale attraverso la così detta "misura h (2.8)", denominata "Imboschimento delle superfici agricole".										
1.1) Il Reg. CEE 2080/1992 ...				Stralciato										
2.1) Mancata erogazione del premio annuale (mis. H) per adesione all'EFA ...				Stralciato										
4.1) Codici coltura utilizzabili nelle domande di conferma Nella presentazione delle domande di pagamento è possibile utilizzare solo i seguenti codici coltura:				4.1) Codici coltura utilizzabili nelle domande di conferma Nella presentazione delle domande di pagamento è possibile utilizzare solo i seguenti codici coltura:										
DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO	CODICE VARIETA'	CODICE SIARL	Reg. CE 1257/1999 9 misura h: tipologia A	Reg. CE 1257/1999 9 misura h: tipologia B	Reg. CE 1257/1999 9 misura h: tipologia C	Reg. CE 2080/1992	DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO	CODICE VARIETA'	CODICE SIARL	Reg. CE 1257/1999 misura h: tipologia A	Reg. CE 1257/1999 misura h: tipologia B	Reg. CE 1257/1999 misura h: tipologia C
BOSCO	110	008 (no EFA)	F81	Si	No	No	Si	BOSCO	110	008	F81	Si	No	No
BOSCO	110	708 (si EFA)	F87	Si	No	No	No	ALBERI DA BOSCO A BREVE ROTAZIONE, CON UN PERIODO DI COLTIVAZIONE MASSIMO DI 20 ANNI	514	001	490	No	Si	No
ALBERI DA BOSCO A BREVE ROTAZIONE, CON UN PERIODO DI COLTIVAZIONE E MASSIMO DI 20 ANNI	514	001 (no EFA)	490	No	Si	No	Si	ALBERI DA BOSCO A BREVE ROTAZIONE, CON UN PERIODO DI COLTIVAZIONE MASSIMO DI 20 ANNI	514	003	H09	No	No	Si
ALBERI DA BOSCO A BREVE ROTAZIONE, CON UN PERIODO DI COLTIVAZIONE E MASSIMO DI 20 ANNI	514	701 (si EFA)	G81	No	Si	No	No							
ALBERI DA BOSCO A BREVE ROTAZIONE, CON UN PERIODO DI COLTIVAZIONE E MASSIMO DI 20 ANNI	514	003(no EFA)	H09	No	No	Si	Si							
ALBERI DA BOSCO A BREVE ROTAZIONE, CON UN PERIODO DI COLTIVAZIONE E MASSIMO DI 20 ANNI	514	703(si EFA)	G82	No	No	Si	No							

MISURA 221 – PSR 2007-2013 Decreto n. 3422 del 12 marzo 2021 e ss.mm.ii.						MISURA 221 – PSR 2007-2013 Testo modificato					
Modalità di presentazione delle domande di pagamento della misura 221 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 (Reg. CE 1698/2005) e relativi controlli. Anno 2021 e successivi						Modalità di presentazione delle domande di pagamento della misura 221 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 (Reg. CE 1698/2005) e relativi controlli. Anno 2024 e successivi					
2.1) Mancata erogazione del mancato reddito (mis. 221) per adesione all'EFA						Stralciato					
...											
4.1) Codici coltura utilizzabili nelle domande di conferma Nella presentazione delle domande di pagamento è possibile utilizzare solo i seguenti codici coltura:						4.1) Codici coltura utilizzabili nelle domande di conferma Nella presentazione delle domande di pagamento è possibile utilizzare solo i seguenti codici coltura:					
DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO	CODICE VARIETA'	CODICE SIARL	Reg. CE 1698/2005 misura 221: tipologia A	Reg. CE 1698/2005 misura 221: tipologia B	DESCRIZIONE	CODICE PRODOTTO	CODICE VARIETA'	CODICE SIARL	Reg. CE 1698/2005 misura 221: tipologia A	Reg. CE 1698/2005 misura 221: tipologia B
BOSCO	110	8 (no EFA)	F81	Si	No	BOSCO	110	8	F81	Si	No
BOSCO	110	708 (si EFA)	F87	Si	No	ALBERI DA BOSCO A BREVE ROTAZIONE CON UN PERIODO DI COLTIVAZIONE MASSIMO DI 20 ANNI	514	1	490	No	Si
ALBERI DA BOSCO A BREVE ROTAZIONE, CON UN PERIODO DI COLTIVAZIONE MASSIMO DI 20 ANNI	514	1 (no EFA)	490	No	Si						
ALBERI DA BOSCO A BREVE ROTAZIONE, CON UN PERIODO DI COLTIVAZIONE MASSIMO DI 20 ANNI	514	701 (si EFA)	G81	No	Si						
7.3 Controlli sul rispetto della condizionalità Per le irregolarità riscontrate dai controlli della condizionalità si rimanda al relativo manuale. I beneficiari sono tenuti a rispettare, nell'insieme della loro azienda per tutto il periodo di impegno, la condizionalità ovvero i criteri di gestione obbligatori (CGO) e le buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) di cui al Reg. Ue 1306/2013 (art. 93). I criteri di gestione obbligatori (CGO) e le buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) sono normati: - a livello statale, dal DM del MIPAAF "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" che, di norma, viene aggiornato annualmente. Per l'anno 2021 il riferimento è il DM MIPAAF n. 2588/2020. - a livello regionale, dalla DGR "Determinazione dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche ed ambientali, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013. Modifiche e integrazioni alla d.g.r. X/3351 del 1° aprile 2015 e ss.mm.ii." che, di norma, viene aggiornata annualmente. Per l'anno 2021 la DGR di riferimento è la DGR n. XI/4306 del 15 febbraio 2021. Ogni elemento e vincolo di condizionalità diventa applicabile all'azienda in funzione delle caratteristiche dei terreni aziendali o delle attività agricole svolte dall'azienda stessa. Il controllo del rispetto della condizionalità viene effettuato in loco su un campione pari ad almeno l'1% delle domande di pagamento. Il controllo riguarda l'intera azienda e non solamente le superfici richieste a premio. In caso di mancato rispetto dei requisiti previsti dalla condizionalità l'aiuto viene ridotto o annullato. Le conseguenze del mancato rispetto degli impegni di condizionalità, sono definiti nel manuale operativo dei controlli di condizionalità, predisposto annualmente dall'Organismo Pagatore Regionale, in coerenza con la circolare di AGEA Coordinamento relativa all'applicazione del regime di condizionalità con riferimento all'anno di domanda.						7.3 Controlli sul rispetto della condizionalità I beneficiari sono tenuti a rispettare, nell'insieme della loro azienda per tutto il periodo di impegno, la condizionalità ovvero i criteri di gestione obbligatori (CGO) e le buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) di cui al Reg. Ue 1306/2013 (art. 93). Per l'anno 2024, gli obblighi di Condizionalità sono quelli previsti dal DM n. 2588/2020 del MIPAAF "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" aggiornati e declinati a livello regionale per l'anno 2024 dalle emanande disposizioni regionali in materia di condizionalità. Tuttavia, qualora il beneficiario riceva contemporaneamente pagamenti a superficie nell'ambito del PSP 2023-2027, ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115 (pagamenti diretti, interventi SRA e SRB), lo stesso è soggetto ai controlli sulle regole di condizionalità rafforzata (BCAA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9), di cui all'allegato III del Reg. (UE) 2021/2115. Nel caso risulti inadempiente per la condizionalità rafforzata, il beneficiario sarà soggetto al controllo per la verifica del rispetto degli obblighi di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013. In caso di mancato rispetto di tali obblighi, l'aiuto viene ridotto o annullato, con applicazione delle relative sanzioni ai sensi del Reg. UE n. 1306/2013. Qualora tali beneficiari presentino un allevamento, questi saranno tenuti a rispettare anche gli atti di condizionalità 2014-2022 relativi agli obblighi veterinari; di conseguenza per tali beneficiari nell'ambito veterinario si eseguono i controlli sulle regole di condizionalità come da DM 10 marzo 2020, n. 2588. Ogni elemento/vincolo di condizionalità diventa applicabile all'azienda in funzione delle caratteristiche dei terreni aziendali o delle attività agricole dell'azienda stessa. La condizionalità si applica all'intera superficie aziendale e non solamente alle superfici richieste a premio. Gli impegni di condizionalità che ogni beneficiario è tenuto a rispettare, per quanto riguarda i Criteri di Gestione Obbligatoria e le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali, sono elencati nel proprio fascicolo aziendale sulla base delle informazioni contenute nella sezione allevamenti e nel piano di coltivazione del fascicolo stesso. Al momento della sottoscrizione della domanda il beneficiario sottoscrive anche gli impegni relativi alla condizionalità che la propria azienda					

	<p>deve rispettare.</p> <p>Il controllo del rispetto della condizionalità viene effettuato in loco su un campione pari ad almeno l'1% delle domande di pagamento. Il controllo riguarda l'intera azienda e non solamente le superfici richieste a premio. In caso di mancato rispetto dei requisiti previsti dalla condizionalità l'aiuto viene ridotto o annullato.</p> <p>Le conseguenze del mancato rispetto degli impegni di condizionalità sono definite nel manuale operativo dei controlli di condizionalità, predisposto annualmente dall'Organismo Pagatore Regionale, in coerenza con la circolare di AGEA Coordinamento relativa all'applicazione del regime di condizionalità con riferimento all'anno di domanda.</p> <p>In caso di infrazioni riguardanti l'identificazione e la registrazione degli animali, la sicurezza alimentare e il benessere animale, riscontrate presso un allevamento condotto da un detentore/soccidario, la riduzione di condizionalità è applicata anche al proprietario/soccidante.</p>
MISURA 214 – PSR 2007-2013	
Misura 214 Decreto n. 3668 del 17 marzo 2021 e ss.mm.ii.	Misura 214 Testo modificato
<p>1) Premessa</p> <p>Dal 2007 Regione Lombardia, dando applicazione al Regolamento CE 1698/2005, ha sostenuto l'adozione di metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale. L'aiuto è stato concesso nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 attraverso la Misura 214 "Pagamenti agroambientali".</p> <p>Queste disposizioni regolano le modalità di conferma degli impegni assunti a valere su questo regolamento per la campagna 2021 e le successive.</p>	<p>1) Premessa</p> <p>Dal 2007 Regione Lombardia, dando applicazione al Regolamento CE 1698/2005, ha sostenuto l'adozione di metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale. L'aiuto è stato concesso nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 attraverso la Misura 214 "Pagamenti agroambientali".</p> <p>Queste disposizioni regolano le modalità di conferma degli impegni assunti a valere su questo regolamento per la campagna 2024 e le successive.</p>
<p>2.2) Riduzione del premio annuale per adesione all'EFA</p> <p>...</p>	<p>Stralciato</p>

<p>7.3 Controlli sul rispetto della condizionalità</p> <p>Per le irregolarità riscontrate dai controlli della condizionalità si rimanda al relativo manuale.</p> <p>I beneficiari sono tenuti a rispettare, nell'insieme della loro azienda per tutto il periodo di impegno, la condizionalità ovvero i criteri di gestione obbligatori (CGO) e le buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) di cui al Reg. Ue 1306/2013 (art. 93).</p> <p>I criteri di gestione obbligatori (CGO) e le buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) sono normati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a livello statale, dal DM del MIPAAF "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" che, di norma, viene aggiornato annualmente. Per l'anno 2021 il riferimento è il DM MIPAAF n. 2588/2020. - a livello regionale, dalla DGR "Determinazione dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche ed ambientali, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013. Modifiche e integrazioni alla d.g.r. X/3351 del 1° aprile 2015 e ss.mm.ii." che, di norma, viene aggiornata annualmente. Per l'anno 2021 la DGR di riferimento è la DGR n. XI/4306 del 15 febbraio 2021. <p>Ogni elemento e vincolo di condizionalità diventa applicabile all'azienda in funzione delle caratteristiche dei terreni aziendali o delle attività agricole svolte dall'azienda stessa.</p> <p>Il controllo del rispetto della condizionalità viene effettuato in loco su un campione pari ad almeno l'1% delle domande di pagamento. Il controllo riguarda l'intera azienda e non solamente le superfici richieste a premio. In caso di mancato rispetto dei requisiti previsti dalla condizionalità l'aiuto viene ridotto o annullato.</p> <p>Le conseguenze del mancato rispetto degli impegni di condizionalità, sono definiti nel manuale operativo dei controlli di condizionalità, predisposto annualmente dall'Organismo Pagatore Regionale, in coerenza con la circolare di AGEA Coordinamento relativa all'applicazione del regime di condizionalità con riferimento all'anno di domanda.</p>	<p>7.3 Controlli sul rispetto della condizionalità</p> <p>I beneficiari sono tenuti a rispettare, nell'insieme della loro azienda per tutto il periodo di impegno, la condizionalità ovvero i criteri di gestione obbligatori (CGO) e le buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) di cui al Reg. Ue 1306/2013 (art. 93).</p> <p>Per l'anno 2024, gli obblighi di Condizionalità sono quelli previsti dal DM n. 2588/2020 del MIPAAF "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" aggiornati e declinati a livello regionale per l'anno 2024 dalle emanande disposizioni regionali in materia di condizionalità.</p> <p>Tuttavia, qualora il beneficiario riceva contemporaneamente pagamenti a superficie nell'ambito del PSP 2023-2027, ai sensi del Regolamento (UE) 2021/2115 (pagamenti diretti, interventi SRA e SRB), lo stesso è soggetto ai controlli sulle regole di condizionalità rafforzata (BCAA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9), di cui all'allegato III del Reg. (UE) 2021/2115. Nel caso risulti inadempiente per la condizionalità rafforzata, il beneficiario sarà soggetto al controllo per la verifica del rispetto degli obblighi di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013. In caso di mancato rispetto di tali obblighi, l'aiuto viene ridotto o annullato, con applicazione delle relative sanzioni ai sensi del Reg. UE n. 1306/2013.</p> <p>Qualora tali beneficiari presentino un allevamento, questi saranno tenuti a rispettare anche gli atti di condizionalità 2014-2022 relativi agli obblighi veterinari; di conseguenza per tali beneficiari nell'ambito veterinario si eseguono i controlli sulle regole di condizionalità come da DM 10 marzo 2020, n. 2588. Ogni elemento/vincolo di condizionalità diventa applicabile all'azienda in funzione delle caratteristiche dei terreni aziendali o delle attività agricole dell'azienda stessa.</p> <p>La condizionalità si applica all'intera superficie aziendale e non solamente alle superfici richieste a premio.</p> <p>Gli impegni di condizionalità che ogni beneficiario è tenuto a rispettare, per quanto riguarda i Criteri di Gestione Obbligatoria e le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali, sono elencati nel proprio fascicolo aziendale sulla base delle informazioni contenute nella sezione allevamenti e nel piano di coltivazione del fascicolo stesso. Al momento della sottoscrizione della domanda il beneficiario sottoscrive anche gli impegni relativi alla condizionalità che la propria azienda deve rispettare.</p> <p>Il controllo del rispetto della condizionalità viene effettuato in loco su un campione pari ad almeno l'1% delle domande di pagamento. Il controllo riguarda l'intera azienda e non solamente le superfici richieste a premio. In caso di mancato rispetto dei requisiti previsti dalla condizionalità l'aiuto viene ridotto o annullato.</p> <p>Le conseguenze del mancato rispetto degli impegni di condizionalità sono definite nel manuale operativo dei controlli di condizionalità, predisposto annualmente dall'Organismo Pagatore Regionale, in coerenza con la circolare di AGEA Coordinamento relativa all'applicazione del regime di condizionalità con riferimento all'anno di domanda.</p> <p>In caso di infrazioni riguardanti l'identificazione e la registrazione degli animali, la sicurezza alimentare e il benessere animale, riscontrate presso un allevamento condotto da un detentore/soccidario, la riduzione di condizionalità è applicata anche al proprietario/soccidante.</p>
---	---